

STATUTO SOCIALE



CASSA LOMBARDA
Private Banking. Banca dal 1923.



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

*Statuto sociale
approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 27 aprile 2022 con atto Notaio dott. Ciro de Vivo
di Milano, n. 69447 rep. e n. 33157 racc.,
registrato all'Agenzia delle Entrate - DP I Milano
in data 28 aprile 2022 al n. 34005 - Serie 1T
e protocollato in data 28 aprile 2022 al n. PRA/199041/2022 per
l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano*



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

STATUTO CASSA LOMBARDA

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

È costituita una società per azioni con la denominazione:

"CASSA LOMBARDA società per azioni"

o - in forma abbreviata -

"CASSA LOMBARDA S.p.A."

(di seguito, la "**Società**").

Articolo 2

La Società ha sede legale in Milano.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere istituite, trasferite e soppresse - in Italia e all'estero - sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere; con deliberazione del consiglio di amministrazione, può - altresì - essere deliberato il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.

Le sedi secondarie, le filiali, le succursali, gli uffici amministrativi e tecnici, le agenzie, le rappresentanze, le dipendenze di ogni genere e i recapiti funzionano secondo le disposizioni del consiglio di amministrazione, che determinerà la facoltà di firma del personale ad essi addetto.

Articolo 3

Il domicilio (*per tale intendendosi anche l'indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata*) dei soci, dei consiglieri, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al trentuno (31) dicembre (12) duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'assemblea.

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della Società.

Scopi e operazioni della Società

Articolo 5

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, quivi operando secondo le norme vigenti.

Per l'esplorazione di tale attività, essa può compiere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni e previe (*ove occorrano*) le prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari, nonché ogni operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi incluse l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di



CASSA LOMBARDA
Private Banking. Banca dal 1923.

partecipazioni, in Italia e all'estero.

Capitale

Articolo 6

Il capitale sociale è di euro 18.000.000,00.= (*diciottomilioni*), suddiviso in numero 18.000.000 (*diciottomilioni*) di azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1,00.= (*uno*) ciascuna.
Le azioni sono nominative e indivisibili.

Articolo 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni precedenti; nel caso di aumento del capitale sociale, i versamenti relativi alle azioni da emettere mediante conferimenti in denaro saranno effettuati dai sottoscrittori, a richiesta del consiglio di amministrazione, mediante avviso da pubblicarsi nei modi che il consiglio di amministrazione stesso stabilirà; a carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse al tasso legale, senza pregiudizio dei diritti che alla Società competono a norma di legge; il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 8

In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, a terzi che non siano soci della Società, i soci avranno diritto di prelazione in proporzione alle rispettive partecipazioni nella Società; agli effetti del presente articolo **8**, per "*trasferimento*" e "*trasferire*" si intende ogni negozio *inter vivos* con effetto traslativo, anche a titolo gratuito, inclusi (*in via meramente esemplificativa e non esaustiva*) la compravendita, il conferimento in società, la donazione, la cessione di azienda o di ramo di azienda, ovvero il riporto, la permuta, la fusione e la scissione, e - in genere - qualsiasi altro atto od operazione che comporti come effetto il trasferimento della proprietà (*anche nuda*) o la costituzione di diritti reali di godimento, in relazione ad azioni, a diritti di opzione su azioni di nuova emissione, a strumenti finanziari con diritto di voto emessi dalla Società, ovvero in relazione ad obbligazioni o ad altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, o scambiabili con, ovvero che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di, azioni o strumenti finanziari con diritto di voto, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall'esercizio dei suddetti diritti.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di trasferimento, da farsi ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento, per il tramite del consiglio di amministrazione.

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo, i dati identificativi del cessionario e tutti i termini e tutte le condizioni previsti per il trasferimento.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per il totale delle azioni oggetto del trasferimento, fermo restando che, in caso di accettazione da parte di tutti i soci, le azioni saranno ripartite in proporzione alle rispettive partecipazioni nella Società.

Qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione nel termine di cui



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

sopra, il socio offerente potrà trasferire le azioni al cessionario indicato nell'offerta di prelazione, ai termini e alle condizioni ivi indicati, entro i successivi tre (3) mesi, e successivamente a tale scadenza, o nel caso in cui vengano modificati i termini e le condizioni del trasferimento, sarà tenuto ad offrirle nuovamente in prelazione agli altri soci.

Il diritto di prelazione non si applica ai trasferimenti da effettuarsi a favore del coniuge o dei discendenti in linea retta del socio offerente, così come non si applica ai trasferimenti a società che, direttamente o indirettamente, controllino la società socia o siano controllate dalla Società, o siano controllate dalla controllante della società socia, intendendosi per "controllo" quello disciplinato dall'articolo 2359 del codice civile.

Il diritto di prelazione non si applica all'intestazione fiduciaria delle azioni del socio fiduciante a società fiduciaria, autorizzata all'esercizio di tale attività; parimenti, il diritto di prelazione non si applica ai trasferimenti da società fiduciarie, autorizzate all'esercizio di tale attività, nei confronti dei loro fiducianti, eredi e successori *mortis causa*.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

Qualora il corrispettivo non sia determinato, essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere interamente pecuniario, lo stesso corrispettivo, in mancanza di accordo tra i soci, sarà determinato sulla base di un valore della Società pari al patrimonio netto alla data di esercizio della prelazione (*quale risultante dall'ultimo bilancio approvato*), aumentato del valore dell'avviamento, così come determinato sulla base dei criteri di mercato.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni di cui al presente articolo devono risultare dal titolo.

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Assemblee

Articolo 9

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale che altrove, in Italia, negli altri Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo dell'adunanza (*ove necessario*);
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- l'elenco delle materie da trattare;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea può essere convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; in alternativa, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea, il consiglio di amministrazione potrà scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

- lettera o telegramma, inviato a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ai consiglieri e ai sindaci effettivi, a mezzo del servizio postale o equiparati, fornito di avviso di ricevimento;
- lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata, inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento, quando il mezzo utilizzato non preveda la notifica, anche elettronica, dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2367 del codice civile, il consiglio di amministrazione deve convocare, senza ritardo, l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo (1/10) del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare; l'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 10

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che abbiano depositato le loro azioni, presso la cassa sociale o presso le altre casse designate nell'avviso di convocazione, almeno tre (3) giorni prima di quello stabilito per l'assemblea; l'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (*salvo che si tratti di assemblea totalitaria*) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Non è necessario che il presidente della riunione e il segretario verbalizzante siano nello stesso luogo.

Articolo 11

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio, nei limiti e con le



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

modalità previsti dall'articolo 2372 del codice civile; spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e - in genere - il diritto dei presenti e dei loro rappresentanti a partecipare all'assemblea.

Articolo 12

L'assemblea sarà presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da un vice-presidente ovvero, in loro assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa; l'assemblea nomina un segretario e, se del caso, due (2) scrutatori, tra i soci o i sindaci; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 13

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie e per la validità delle deliberazioni valgono le norme di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Articolo 14

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto; in particolare, l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi di cui al successivo articolo 21, approva (*anche nell'ottica di una prudente valutazione del rischio e di una strategia di lungo periodo, nonché al fine di accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio dei soci in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e di incentivazione prescelto*):

- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo e del restante personale;
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (*es. stock option*);
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

In sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, l'assemblea delibera anche sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, restando inteso che detto limite non può superare il rapporto di 2:1; la deliberazione su tale limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale deve essere assunta secondo la procedura e con i *quorum* costitutivi e deliberativi specificatamente indicati nelle vigenti disposizioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia.

All'assemblea deve essere assicurata un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione che la Società intende adottare, nonché sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione; il tutto in conformità alle normative, anche regolamentari, tempo per tempo in vigore.

Analogamente, all'assemblea devono essere comunicati i documenti recanti le politiche interne, in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

Articolo 14 bis

L'assemblea potrà procedere alla nomina di un presidente con funzioni onorarie, denominato "*Presidente Onorario*", scelto tra personalità che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società.

Il Presidente Onorario deve essere nominato al di fuori dei membri del consiglio di amministrazione.

Il Presidente Onorario dura in carica sino ad un massimo di tre (3) esercizi sociali, e comunque non oltre il periodo di investitura del consiglio di amministrazione, e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.

Il Presidente Onorario può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle assemblee, senza diritto di voto, e gli spetta solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'adempimento della carica.

Articolo 15

Le deliberazioni dell'assemblea saranno constatate da processo verbale, che verrà firmato dal presidente, dal segretario e, eventualmente, dagli scrutatori, salvo che il processo verbale stesso sia redatto dal notaio.

Consiglio di amministrazione

Articolo 16

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da sette (7) a tredici (13) membri, anche non soci, eletti dall'assemblea, previa determinazione (*da parte della stessa*) del numero dei componenti.

I consiglieri, che all'atto della nomina non devono aver compiuto il 75° (*settantacinquesimo*) anno di età, durano in carica tre (3) esercizi sociali, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica; non possono essere nominati consiglieri, e - se nominati - decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive o di ineleggibilità, ovvero non siano in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dalla normativa applicabile.

Almeno un quarto dei componenti (*qualora il rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque e all'intero superiore in caso contrario*) deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile in materia di requisiti degli esponenti aziendali della banche; i consiglieri indipendenti non possono far parte del comitato esecutivo (*se nominato*), non possono essere destinatari di deleghe, né di funzioni gestionali; i consiglieri indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, e - in ogni caso - decadono dalla carica.

La composizione del consiglio di amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. Un apposito regolamento interno identifica e disciplina le misure per perseguire tale obiettivo.

In ogni caso, la quota del genere meno rappresentato nella composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alle disposizioni della normativa applicabile tempo per tempo vigenti.



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

La permanenza della quota prevista dovrà essere assicurata anche in caso di sostituzione o cooptazione dei consiglieri.

Articolo 17

La revoca dei consiglieri e la sostituzione di quelli che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale hanno luogo ai sensi del codice civile.

Articolo 18

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea, e potrà nominare - altresì - uno o più vice-presidenti, che sostituiscano (*in ragione di anzianità di carica*) il presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento, e un amministratore delegato; all'atto delle nomine, il consiglio di amministrazione determinerà la durata della carica, nonché eventuali attribuzioni ed emolumenti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, fermo quanto stabilito nel successivo articolo 21 del presente statuto; il consiglio di amministrazione nomina (*pure*) un segretario, che può essere scelto anche all'infuori del consiglio di amministrazione, e ne determina l'emolumento.

Articolo 19

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove in Italia, negli altri Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, di regola una volta al mese, nonché tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero qualora gli sia richiesto dall'amministratore delegato (*se nominato*) o da tre (3) consiglieri o dal presidente del collegio sindacale; la convocazione è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione, mediante avviso al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo, con telegramma o messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata, inviato almeno cinque (5) giorni prima, ovvero - nel caso di urgenza - con telegramma o messaggio di posta elettronica, indirizzato a tutti i consiglieri e a tutti i sindaci effettivi, al domicilio risultante dai libri sociali, almeno un (1) giorno prima, di quello fissato per l'adunanza; il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione (*con funzioni propositive*); nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo (*ove necessario*) e l'ora, della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento mediante mezzi di telecomunicazione; le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione - con facoltà di formulare proposte da parte di tutti i consiglieri - e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti.

Non è necessario che il presidente della riunione e il segretario



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

verbalizzante siano nello stesso luogo.

In assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa, in ogni caso, validamente costituito allorché intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 20

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da un vice-presidente ovvero, in loro assenza, da un consigliere scelto a maggioranza tra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la partecipazione della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del consiglio di amministrazione fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione stesso, se firmati da chi ha presieduto il consiglio di amministrazione ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza, ai sensi del successivo articolo 25, o dal direttore generale o dal segretario.

Articolo 21

L'assemblea determina annualmente il compenso globale spettante, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (*se nominato*), e il consiglio di amministrazione lo ripartisce tra i suoi membri nel modo che ritiene opportuno; ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 22

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione (*ordinaria e straordinaria*) della Società, senza eccezioni di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea dei soci; oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione (*in quanto non delegabili a singoli consiglieri*) le decisioni concernenti:

- la determinazione delle linee e delle operazioni strategiche che incidono sulla gestione generale degli affari della Società, nonché la verifica della loro attuazione;
- la determinazione dei piani industriali e finanziari;
- l'assicurazione del governo dei rischi, individuando per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi;
- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo, garantendo la chiara distinzione di compiti e di funzioni e la prevenzione dei conflitti di interesse, curandone la corretta attuazione e promuovendone tempestivamente le misure correttive, a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- la valutazione, sulla base della relazione degli organi delegati, del



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

generale andamento della gestione;

- l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con il direttore generale e i responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
 - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a deliberazioni assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del collegio sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni;
 - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie e di succursali;
 - l'acquisto e l'alienazione di immobili, per un corrispettivo superiore allo 0,5% (*zero virgola cinque per cento*) dei fondi propri della Società, per ogni singola operazione ovvero per più operazioni collegate;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, per un corrispettivo superiore allo 0,5% (*zero virgola cinque per cento*) dei fondi propri della Società, per ogni singola operazione ovvero per più operazioni collegate;
 - l'acquisto, la cessione e l'affitto di aziende o di rami di azienda;
 - la nomina e la revoca del direttore generale e dei dirigenti, nonché la determinazione dei relativi poteri e delle relative retribuzioni;
 - la nomina e la revoca dei responsabili delle tre funzioni di controllo (*revisione interna, conformità e controllo dei rischi*), sentito il collegio sindacale;
 - la costituzione di comitati con funzioni consultive o di coordinamento;
 - la cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di crediti vantati dalla Società, nelle ipotesi in cui essa non sia da porre in relazione all'estinzione dei crediti vantati;
 - gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
 - l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
 - la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
 - l'approvazione di una *policy* per la promozione della diversità e della inclusività;
 - nonché ogni altra materia riservata al consiglio di amministrazione, in base a normative, anche regolamentari, tempo per tempo in vigore.
- Il consiglio di amministrazione elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità annuale, la politica di remunerazione approvata dall'assemblea, di cui garantisce la corretta attuazione, l'adeguata documentazione e l'accessibilità all'interno della struttura aziendale.

Articolo 23

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare ad un comitato esecutivo le attribuzioni *infra* indicate al successivo articolo 27 del presente statuto; all'amministratore delegato (*se nominato*) sono conferite le attribuzioni di cui al successivo



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

articolo 30 del presente statuto; a singoli componenti del consiglio di amministrazione potranno essere conferiti *(i)* poteri meramente esecutivi, per singoli atti o negozi, nonché *(ii)* speciali incarichi, senza alcuna attribuzione di poteri.

In materia di erogazione del credito, il consiglio di amministrazione potrà delegare poteri al comitato esecutivo (*se nominato*), all'amministratore delegato (*se nominato*), al direttore generale, ai dirigenti e ai quadri direttivi, entro predeterminati limiti di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto; le decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovranno essere portate (*nella prima riunione successiva*) a conoscenza del comitato esecutivo (*se nominato*), e (*anche per importi globali*) del consiglio di amministrazione, al quale il comitato esecutivo (*se nominato*) e l'amministratore delegato (*se nominato*) riferiranno sui singoli finanziamenti accordati nell'ambito delle proprie competenze.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono informati, a cura del comitato esecutivo (*se nominato*), dell'amministratore delegato (*se nominato*) e del direttore generale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 24

Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto al comitato esecutivo (*se nominato*), all'amministratore delegato (*se nominato*), agli altri consiglieri esecutivi e al direttore generale, e ponendosi come interlocutore del collegio sindacale e dei comitati interni; a tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione non ha un ruolo esecutivo e non svolge funzioni gestionali, fatto salvo il potere, in caso di urgenza e su proposta vincolante degli organi esecutivi, di assumere le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, avendo cura di riferire a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva; spetta - inoltre - al presidente del consiglio di amministrazione fissare l'ordine del giorno per le adunanze del consiglio di amministrazione, coordinare i lavori e provvedere affinché vengano fornite a tutti i consiglieri, con congruo anticipo, adeguate, in termini quantitativi e qualitativi, informazioni sulle materie da trattare all'ordine del giorno.

Firma e rappresentanza sociale

Articolo 25

Al presidente, ai vice-presidenti, all'amministratore delegato (*se nominato*) e al direttore generale (*nei limiti dei poteri al medesimo attribuiti*), competono la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi, e l'uso della firma sociale, libera e disgiunta; il presidente, i vice-presidenti, l'amministratore delegato (*se nominato*) e il direttore generale (*nei limiti dei poteri al medesimo attribuiti*), con firma libera e disgiunta, hanno facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

cassazione, e di nominare all'uopo avvocati, con l'obbligo di riferirne al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva. Il consiglio di amministrazione può delegare l'uso della firma sociale ad altri consiglieri, nonché - per singoli atti o categorie di atti, rientranti nelle specifiche attribuzioni loro conferite - al direttore generale, a dipendenti e (*se muniti della necessaria rappresentanza*) a collaboratori e a consulenti abilitati all'offerta fuori sede; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente del consiglio di amministrazione costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso.

Comitato esecutivo

Articolo 26

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, un comitato esecutivo, composto da tre (3) a sei (6) membri; il comitato esecutivo resta in carica sino ad un massimo di tre (3) esercizi sociali, ma comunque non oltre il periodo di investitura del consiglio di amministrazione che lo ha eletto; il compenso annuale (*spettante al comitato esecutivo*) verrà determinato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del presente statuto; il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato esecutivo (*con funzioni propositive*).

Articolo 27

Il comitato esecutivo (*se nominato*) delibera esclusivamente in materia di erogazione del credito, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Il comitato esecutivo (*se nominato*) si raduna, di regola, almeno una (1) volta al mese, nonché ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o uno dei suoi membri ne faccia richiesta; la convocazione è effettuata mediante avviso al domicilio di ciascun componente del comitato esecutivo e a ciascun sindaco effettivo, con telegramma o messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata, inviato almeno cinque (5) giorni prima, ovvero - nel caso di urgenza - con telegramma o messaggio di posta elettronica, indirizzato a tutti i membri del comitato esecutivo e a tutti i sindaci effettivi, al domicilio risultante dai libri sociali, almeno un (1) giorno prima, di quello fissato per l'adunanza.

Presiede le adunanze il presidente del consiglio di amministrazione (*qualora sia nominato membro del comitato esecutivo*) ovvero, in caso di mancata nomina, di sua assenza o di suo impedimento, il componente del comitato esecutivo nominato a maggioranza.

Le adunanze del comitato esecutivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; le riunioni del comitato esecutivo saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di video conferenza o di tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Non è necessario che il presidente della riunione e il segretario



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

verbalizzante siano nello stesso luogo.

Articolo 29

Il comitato esecutivo (*se nominato*) nomina un segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti, e ne determina l'emolumento.

Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del comitato esecutivo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del comitato stesso, se firmati da chi ha presieduto il comitato esecutivo, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza, ai sensi del precedente articolo 25, o dal direttore generale o dal segretario.

Amministratore delegato

Articolo 30

La persona dell'amministratore delegato dovrà necessariamente coincidere con la persona alla quale è attribuita la carica di direttore generale (*cumulandosi in capo allo stesso soggetto entrambe le qualifiche*); in caso contrario, la nomina dell'amministratore delegato sarà priva di effetti.

Il consiglio di amministrazione potrà attribuire ad un amministratore delegato le seguenti funzioni, fissandone gli eventuali relativi limiti:

- curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, riferendo - in coordinamento con il comitato esecutivo (*se nominato*) - al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate;
- elaborare le strategie di sviluppo della Società, da sottoporre al consiglio di amministrazione;
- valorizzare, nell'ambito delle strategie di sviluppo della Società, le sinergie con le società controllanti, controllate e collegate (*ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile*), con specifico riferimento ai servizi e ai prodotti da offrire alla clientela e alle nuove iniziative;
- assumere decisioni relative all'erogazione del credito;
- acquistare e alienare immobili nonché assumere e cedere partecipazioni, per un corrispettivo inferiore allo 0,5% (*zero virgola cinque per cento*) dei fondi propri della Società, per ogni singola operazione ovvero per più operazioni collegate.

Direzione generale

Articolo 31

La gestione operativa della Società è demandata al direttore generale, nell'ambito delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione; nello svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato dai dirigenti e dai quadri direttivi; il direttore generale partecipa (*con funzioni propositive*) alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (*se nominato*).



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

Qualora il direttore generale sia nominato amministratore delegato, lo stesso, in tale sua veste, partecipa alle relative deliberazioni.

Collegio sindacale - controllo contabile

Articolo 32

Il collegio sindacale è composto da tre (3) sindaci effettivi e da due (2) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea, la quale ne designa anche il presidente.

La composizione del collegio sindacale deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. Un apposito regolamento interno identifica e disciplina le misure per perseguire tale obiettivo.

In ogni caso, la quota del genere meno rappresentato nella composizione del collegio sindacale dovrà essere conforme alle disposizioni della normativa applicabile tempo per tempo vigenti.

Al fine di assicurare il rispetto della quota di genere anche in caso di sostituzione, tra i sindaci supplenti dovranno essere presenti esponenti del genere meno rappresentato in numero funzionale a garantire la quota prevista.

I componenti del collegio sindacale durano in carica tre (3) esercizi sociali, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro carica, con effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, e la relativa deliberazione, da assumersi a cura dell'assemblea, deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche in audio e/o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 19.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e - in particolare - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società, e sul suo concreto funzionamento; inoltre, il collegio sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo dei rischi, ed è tenuto - inoltre - ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate (*con particolare riguardo a quelle relative al mancato rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse*) e verificandone nel tempo l'efficacia; il collegio sindacale, nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce le cause e i rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali e delle lacune degli assetti organizzativi e contabili.

A tali fini, il collegio sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e dalle strutture di controllo interno della Società.

Il compenso del presidente del collegio sindacale e degli altri sindaci effettivi viene determinato dall'assemblea, per l'intero periodo di durata



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

del loro ufficio; ai sindaci spetta - inoltre - il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

Articolo 33

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'incarico della revisione legale ha durata di nove (9) esercizi sociali ed è rinnovabile solo se sono trascorsi almeno tre (3) esercizi sociali dalla data di cessazione del precedente incarico; l'incarico viene conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico stesso; per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità, della società di revisione legale, valgono le disposizioni di legge.

Sono assicurate adeguate forme di coordinamento nel continuo tra il collegio sindacale e la società di revisione legale.

Bilancio e utili

Articolo 34

Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno (31) dicembre (12) di ogni anno; alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.

Articolo 35

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto un importo non inferiore al 5% (*cinque per cento*) da destinare alla riserva legale, fino al limite di legge, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero disponga di mandarli (*in tutto o in parte*) all'esercizio sociale successivo.

Articolo 36

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione ed entro il termine che verrà annualmente fissato dal consiglio di amministrazione stesso.

Articolo 37

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

Scioglimento

Articolo 38

Lo scioglimento della Società, la nomina dei liquidatori e tutto quanto ha attinenza a tale argomento, sono regolati dagli articoli 2484 e seguenti del codice civile.



CASSA LOMBARDA
Private Banking. Banca dal 1923.

Cassa Lombarda S.p.A.
Via Manzoni n. 12/14 - 20121 Milano
Tel. 02/7799.1 - Fax 02/7799.365 - www.cassalombarda.it - @cassalombarda.it